



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 221/17/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DI
POSTE ITALIANE S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 1,
LETT. A) DEL D.M. 28 GIUGNO 2007**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 6 giugno 2017;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”* (di seguito denominata legge n. 689/1981);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modificazioni;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante *“Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio* (di seguito denominato d.lgs. n. 261/1999);

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del 28 giugno 2007, recante *“Nuovi standard minimi degli uffici postali nei periodi estivi”* (di seguito, DM 28 giugno 2007) e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. a);

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 ottobre 2008, recante *“Criteri di distribuzione dei punti accesso alla rete postale pubblica”* (di seguito, DM 7 ottobre 2008);

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”* convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l'art. 21 che conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) i poteri previamente attribuiti all'Agenzia di regolamentazione dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999 sopra richiamato;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS del 30 marzo 2017;

VISTA la delibera n. 293/13/CONS, del 16 aprile 2013, recante *“Definizione dello standard concernente la prevalente vocazione turistica ai fini della rimodulazione giornaliera ed oraria degli uffici postali nel periodo”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTO il Contratto di programma 2015-2019 tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste Italiane S.p.A. (di eseguito, Contratto di programma);

VISTO l’atto di contestazione n. 3/17/DSP notificato a Poste Italiane S.p.A. (di seguito denominata Poste Italiane o la Società) in data 8 marzo 2017 e le risultanze preistruttorie di cui alla nota del 15 dicembre 2016, ad esso allegata;

VISTA la memoria difensiva di Poste Italiane del 7 aprile 2017;

CONSIDERATO quanto segue:

Con il citato atto di contestazione n. 3/17/DSP è stato avviato, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 261/1999, nei confronti di Poste Italiane un procedimento sanzionatorio per la violazione dell’art. 2, comma 1, lett. a) del DM 28 giugno 2007, a norma del quale “*nessuna rideterminazione giornaliera ed oraria di apertura al pubblico degli sportelli può essere applicata nel caso di uffici postali che sono presidio unico nel territorio di Comuni la cui popolazione è uguale o inferiore a 5.000 abitanti*”;

Nello specifico, alla Società, è stato contestato, sulla base degli esiti delle rilevazioni campionarie effettuate da IZI S.p.A. (organismo specializzato indipendente, selezionato tramite gara, a cui l’Autorità ha affidato lo svolgimento dell’attività di monitoraggio per la verifica del rispetto degli *standard* minimi di servizio stabiliti dal citato art. 2 del DM 28 giugno 2017), di aver effettuato nel periodo estivo una rimodulazione dei giorni e degli orari di apertura al pubblico dell’unico ufficio postale presente nel Comune di Brancaleone (Reggio Calabria), Comune avente una popolazione inferiore a cinque mila abitanti.

Nella propria memoria difensiva Poste Italiane ha dimostrato che il suddetto ufficio postale, nel periodo dall’11 al 29 luglio e dal 16 al 31 agosto 2016 ha sospeso il solo turno pomeridiano di apertura al pubblico, mantenendo regolarmente attivo dal lunedì al sabato il turno antimeridiano (dalle 8:20 alle 12:35).

La Società ha, inoltre, dimostrato che il medesimo ufficio non ha mai chiuso il sabato nei mesi di luglio e agosto 2016.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 2, comma 5, del citato DM 27 ottobre 2008 nei Comuni con un unico ufficio postale è assicurata un’apertura non inferiore a tre giorni e a diciotto ore settimanali;

CONSIDERATO che la riduzione dell’orario di apertura al pubblico dell’ufficio di Brancaleone nel periodo estivo, garantendo l’apertura per 5 giorni a settimana in orario antimeridiano, non ha pregiudicato il rispetto degli obblighi di servizio prescritti dalla normativa;

RITENUTO che non c'è stata da parte di Poste Italiane la violazione oggetto di contestazione;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. È archiviato il procedimento sanzionatorio avviato con contestazione n. 3/17/DSP nei confronti della Società Poste Italiane, con sede in Roma, viale Europa n. 175, concertente la violazione dell'art. 2, comma 1, lett. a) del DM 28 giugno 2007.

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, *lett. b)*, del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alla Parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 6 giugno 2017

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi